



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

SEL

Direzione generale dell'Area Legale

Prot. n. 1371

Cagliari, 12 FEB 2010

Regione Autonoma della Sardegna  
Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze  
Prot. Entrata del 18/02/2010  
nr. 0007649  
Classifica: 1.9.3



Alla Presidenza della Giunta Regionale  
Direzione Generale

All'Assessorato degli Enti Locali  
Direzione Generale  
Servizio Enti Locali



**Oggetto: Quesito su durata del mandato Amministrazione Comunale di San Niccolò Gerrei attualmente in carica. Richiesta di parere di cui alla nota prot. n. 3084 del 21.01.2010.**

Con la nota di cui all'oggetto la Direzione Generale dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica chiede il parere dell'Area Legale in ordine ad una problematica riguardante la decorrenza del mandato del Sindaco e del Consiglio comunale di San Niccolò Gerrei.

In particolare, è richiesto se *"il periodo di cinque anni, previsto dall'art. 51, comma 1, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, decorra dall'originario primo turno, ovvero dalla data in cui è stato effettuato il ballottaggio"*.

Preliminarmente, deve essere osservato che, come anticipato dalla Direzione Generale richiedente, la disciplina di riferimento in materia è quella fissata dal d.lgs. 267/2000 e, specialmente, dall'art. 51, in forza del quale *"Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni"* e, infine, dall'art. 38, comma 4 in forza del quale *"I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione"*.

La fattispecie in esame si presenta per sua natura atipica in quanto, in considerazione della sue caratteristiche peculiari, mostra degli elementi di specificità che impongono una valutazione non solo giuridica ma anche di opportunità in termini di buona amministrazione.

In proposito giova premettere che, anche ad avviso del Consiglio di Stato, l'art. 51 d.lg. n. 267 del 2000 *"prevede in cinque anni la durata in carica del sindaco e dei consiglieri comunali e sotto l'aspetto sistematico ai commi 4 e 5 dell'art. 38 d.lg. n. 267/2000, ... fissa nell'atto della proclamazione il "dies a quo" e nell'elezione dei nuovi consiglieri il "dies ad quem" di durata in carica dei consigli comunali. Il decorso del quinquennio è dunque collegato sempre alla proclamazione"* (Consiglio di Stato, sez. V, 3 febbraio 2005, n. 279).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

Direzione generale

Il suesposto orientamento giurisprudenziale, pur occupandosi solo incidentalmente della questione, deve essere posto in stretta connessione con il disposto della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2, art. 2, comma 2, in forza del quale *"Per tutti gli organi elettivi comunali e provinciali il mandato decorre dalla data delle elezioni. La data di convocazione dei comizi elettorali è fissata, non oltre il cinquantesimo giorno precedente quello di votazione, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali"*.

Sul punto, anche alla luce della specificità della situazione e tenuto conto delle pronunce del TAR Sardegna che si sono succedute in ordine al caso concreto in esito ai ricorsi promossi dai diversi candidati eletti, non può essere revocato in dubbio che la consultazione elettorale, che pure è iniziata alla data delle elezioni dell'8 e 9 maggio 2005, si sia conclusa in occasione del turno di ballottaggio svoltosi nei giorni 25 e 26 giugno 2006. Tale convincimento è, ulteriormente, rafforzato dalla sentenza n. 994/2006 del TAR Sardegna, secondo la quale *"alla stregua di quanto affermato dal Consiglio di Stato (Commissione Speciale, 11 aprile 1997, n. 94/97), non possono essere consentite variazioni alle liste, per requisiti acquisiti nell'intervallo tra i due turni ... questo per garantire che sia lo stesso corpo elettorale unitariamente considerato, che già aveva espresso il proprio voto, a proseguire e concludere il procedimento elettorale"*.

In ragione di quanto sopra esposto poiché l'unico *dies a quo* che può essere preso in considerazione è solamente quello di proclamazione degli eletti scaturente dall'esito del ballottaggio, in particolare perché il precedente risultato elettorale era stato annullato dal TAR, ne consegue che da tale data dovrà decorrere il termine quinquennale di durata della legislatura.

Non pare, altresì, che la suesposta conclusione possa arrecare alcun *vulnus* al diritto all'elettorato attivo dei cittadini del Comune di San Niccolò in considerazione del fatto che gli stessi si sono legittimamente espressi a mezzo della consultazione elettorale del 25 e 26 giugno 2006; quest'ultima, peraltro, stante la popolazione inferiore ai 15.000 abitanti dell'Ente Locale interessato, ha assunto a tutti gli effetti le peculiarità tipiche e proprie di un'ordinaria competizione elettorale sebbene con le limitazioni appositamente previste dalla sentenza n. 994/2006 del TAR Sardegna al fine di garantire la continuità delle operazioni elettorali rispetto al primo turno di consultazione.

Il Direttore Generale

Avv. Graziano Campus

Avv. Mattia Pani